

COMUNE DI FURTEI

Provincia del Medio Campidano

Via Circonvallazione n. 29 – tel. 0709303734 – 0709303726 - fax 0709305035

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Sindacale n.03/2012 Del 09.03.2012	Prot. n. 1826	Oggetto: Trattamento antilarvale processionaria del pino nel Comune di Furtei, in località Arega Prammas proprietà Serra Luigi, in data 12.03.2012
---	--------------------------	---

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Provincia del Medio Campidano n° 6038 del 08.03.2012 e della Asl Sanluri n. 8343 del 09.03.2012, di cui al nostro protocollo n. 1824 del 09.03.2012 relativa al trattamento antilarvale che si terrà in data 12.03.2012, tramite utilizzo dell'insetticida piretroide permetrina **in località Arega Prammas nella proprietà Serra Luigi.**

CONSIDERATI i rischi per la salute umana;

PRESO ATTO che tale intervento si effettuerà in data 12.03.2012 presumibilmente alle ore 08,00;

RITENUTO indispensabile rispettare, durante le operazioni di disinfestazione alcune prescrizioni al fine di evitare pericoli per la salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

In data 12.03.2012, a partire dalle ore 08.00, in località Arega Prammas agro Furtei, nella zona sottoposta a trattamento di disinfestazione antilarvale processionaria del pino, le seguenti prescrizioni:

- Divieto di transito veicoli, pedoni e animali e divieti di pascolo durante il trattamento e per le due ore successive allo stesso;
- Divieti di consumo ortaggi, frutta etc. eventualmente coltivati in terreni o giardini limitrofi ai siti di intervento per 20 giorni dalla data di disinfestazione, con consumo successivo previo accurato lavaggio;
- Non transitare nelle zone trattate per almeno un'ora;

AVVISA

I trasgressori, che in caso di inadempienza della presente ordinanza si procederà ai sensi della l. 689/81, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (*articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003*) nonché le sanzioni previste dal Codice della Strada;

- L'ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione;
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che il Responsabile del procedimento del presente atto è l'Agente di P.L. Orsola Zuddas;
- si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;.

LA PRESENTE VA NOTIFICATA:

- ❖ ALLA PREFETTURA DI CAGLIARI;
- ❖ ALLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO;
- ❖ AL SERVIZIO IGIENE URBANISTICA, EDILIZIA DELLA ASL N. 6 DI SANLURI (VS);
- ❖ ALLA STAZIONE CARABINIERI DI FURTEI (VS);
- ❖ ALLA POLIZIA LOCALE DI FURTEI (VS);
- ❖ ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

Furtei 09.03.2012

IL SINDACO
Dott. Luciano Cau